

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

INDICE

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | ASPETTI GENERALI | 4 |
| 1.1. | OGGETTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO | 4 |
| 1.1.1. | Finalità ed ambito di applicazione | 4 |
| 1.1.2. | Riferimenti normativi | 4 |
| 1.1.3. | Esclusioni | 4 |
| 1.2. | DEFINIZIONI | 4 |
| 2. | ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI | 6 |
| 2.1. | CAMPO DI APPLICAZIONE | 6 |
| 2.2. | RUMORE INTERNO | 6 |
| 2.2.1. | Esposizione lavoratori | 6 |
| 2.2.2. | Luoghi di intrattenimento | 7 |
| 2.2.3. | Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici | 7 |
| 2.3. | RUMORE ESTERNO | 8 |
| 2.3.1. | Aspetti generali | 8 |
| 2.3.2. | Manutenzione aree verdi e suolo pubblico | 8 |
| 2.3.3. | Spazzamento aree mercatali | 9 |
| 2.3.4. | Attività di igiene del suolo e raccolta rifiuti | 9 |
| 3. | MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE | 11 |
| 3.1. | CAMPO DI APPLICAZIONE | 11 |
| 3.2. | AUTORIZZAZIONI IN DEROGA: GENERALITÀ | 11 |
| 3.3. | AUTORIZZAZIONI IN DEROGA: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE | 12 |
| 3.4. | OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE | 13 |
| 3.5. | LIMITI DEROGABILI E REVOCHE | 13 |
| 3.6. | ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI | 15 |
| 3.7. | LOCALIZZAZIONE DEI SITI | 15 |
| 4. | CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI | 17 |
| 4.1. | CAMPO DI APPLICAZIONE | 17 |
| 4.2. | AUTORIZZAZIONI PER CANTIERI EDILI, STRADALI, INDUSTRIALI | 17 |
| 4.3. | AUTORIZZAZIONI PER LAVORI EDILI IN EDIFICI ESISTENTI | 18 |
| 4.4. | LIMITI SONORI E PRESCRIZIONI TECNICHE | 19 |
| 4.5. | CASI PARTICOLARI ED EMERGENZE | 20 |
| 5. | PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE | 21 |
| 5.1. | CAMPO DI APPLICAZIONE | 21 |
| 5.2. | REGOLAMENTAZIONE | 21 |
| 5.2.1. | Dehor | 21 |
| 5.2.2. | Dispositivi di allarme o antifurto | 21 |
| 5.2.3. | Campane, gong e simili | 22 |
| 5.2.4. | Rumore interno alle abitazioni | 22 |

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

| | | |
|--------|--|----|
| 6. | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 24 |
| 6.1. | TRASPORTO STRADALE | 24 |
| 6.1.1. | Riferimenti normativi | 24 |
| 6.1.2. | Limiti, pianificazione e risanamento | 24 |
| 6.1.3. | Emissioni sonore dei veicoli a motore | 25 |
| 6.2. | TRASPORTO FERROVIARIO | 25 |
| 6.3. | TRASPORTO AEREO | 25 |
| 7. | PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI | 27 |
| 7.1. | STRUMENTI URBANISTICI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 27 |
| 7.1.1. | Piano di Classificazione Acustica | 27 |
| 7.1.2. | Modifiche e revisioni del Piano | 27 |
| 7.1.3. | Verifica di Compatibilità | 27 |
| 7.2. | RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI | 28 |
| 8. | DISPOSIZIONI FINALI | 30 |
| 8.1. | ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E REVISIONE | 30 |
| 8.2. | DISCIPLINA DEI CONTROLLI | 30 |
| 8.2.1. | Aspetti generali | 30 |
| 8.2.2. | Segnalazione esposti | 30 |
| 8.2.3. | Provvedimenti restrittivi | 30 |
| 8.3. | SANZIONI | 31 |
| 9. | APPENDICE A: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA | 32 |
| 9.1. | ASPETTI GENERALI | 32 |
| 9.2. | DEFINIZIONI | 32 |
| 9.3. | CLASSI ACUSTICHE | 32 |
| 9.4. | VALORI LIMITE DI EMISSIONE | 33 |
| 9.5. | VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE | 35 |
| 9.6. | VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE | 36 |
| 9.7. | VALORI DI ATTENZIONE | 37 |
| 9.8. | VALORI DI QUALITÀ | 38 |
| 9.9. | RILIEVI STRUMENTALI E FATTORI CORRETTIVI | 38 |
| 9.10. | REQUISITI ACUSTICI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI | 39 |
| 9.11. | REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI | 39 |
| 9.12. | REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI | 40 |
| 9.13. | VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE | 41 |
| 9.14. | VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO | 43 |
| 9.15. | VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO AEREO | 44 |
| 10. | APPENDICE B: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO | 45 |
| 10.1. | PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN AMBITO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE D'INCIDENZA O SU RICHIESTA DEI COMUNI | 45 |
| 10.2. | PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO | 45 |
| 10.3. | VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO | 46 |
| 10.4. | VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI | 47 |

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

| | | |
|-------|---|----|
| 11. | APPENDICE C: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 48 |
| 11.1. | ASPETTI GENERALI | 48 |
| 11.2. | ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA PCCA | 48 |
| 11.3. | MODIFICHE E REVISIONI DELLA PCCA | 49 |
| 11.4. | ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ | 49 |
| 12. | APPENDICE D: PIANI DI RISANAMENTO | 51 |
| 12.1. | PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO | 51 |
| 12.2. | PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO | 51 |
| 13. | APPENDICE E: ELENCO AREE DESTINATE A SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO/MOBILE/ALL'APERTO | 53 |
| 14. | APPENDICE F: FAC-SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEROGA | 55 |

1. ASPETTI GENERALI

1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

1.1.1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

1.1.2. Riferimenti normativi

1. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dagli articoli 17 e 20, comma 5 della Legge Regionale n. 16 del 18 giugno 2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico".

1.1.3. Esclusioni

1. Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs. 10 aprile 2006, n.195 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

1.2. DEFINIZIONI

1. Si definiscono:
 - a. *Attività rumorosa*: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- b. *Attività temporanea o a carattere temporaneo*: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- c. *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- d. *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c).
- e. *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- f. *Ricettore*: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.
- g. *Ricettore sensibile o sito sensibile*: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc.
- h. *Persone esposte al rumore*: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- i. *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica".

2. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Capitolo 2 le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, nightclub, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

2.2. RUMORE INTERNO

2.2.1. Esposizione lavoratori

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite al Capitolo 2, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dai D.lgs. 10 aprile 2006, n.195 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., quando applicabili.

2.2.2. Luoghi di intrattenimento

1. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui al Paragrafo 2.1, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

2.2.3. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 (cfr. Appendice) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Regolamento di Polizia Urbana Comunale.
3. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano:
 - a) agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
 - b) agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 a modifiche; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica;
 - c) agli impianti antecedenti all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, laddove ne sussista le fattibilità tecnica ed economica; il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 (cfr. Appendice) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna. Relativamente all'impiego delle sorgenti sonore interne di cui al comma 1 del presente Paragrafo devono essere adottati accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
 - a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare ci-

- golii, regolazione dei fine corsa, ecc);
 - b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc).
5. Ai fini della valutazione della rumorosità prodotta degli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente Paragrafo, potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 e/o i limiti differenziali di immissione, essendo gli impianti tecnologici sorgenti sonore determinanti impatto acustico nell'ambiente circostante.

2.3. RUMORE ESTERNO

2.3.1. Aspetti generali

1. Le attività indicate al Paragrafo 2.1, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica (cfr. Appendice) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (cfr. Appendice).
2. Le attività connesse all'utilizzo delle attrezzature sportive di cui alla lettera d) del punto 1.1, ed indicati in appendice al presente regolamento sono tenute a rispettare i limiti di classe IV al di fuori dello svolgimento del normale orario di lezione delle scuole.
3. I servizi e gli impianti indicati al Paragrafo 2.1, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica (cfr. Appendice). Inoltre, tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (cfr. Appendice), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/97 (cfr. Appendice).
4. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotti all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

2.3.2. Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

1. Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, ecc.), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, ecc.), da svolger-

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

si in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

- a) le attività di manutenzione di aree verdi private sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, festivi e sabato invariati; le attività si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività di manutenzione di aree verdi private che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.
2. Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche (taglio erba, potatura, ecc.) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:
- a) le attività di manutenzione di aree verdi private e del suolo pubblico sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività di manutenzione di aree verdi private e del suolo pubblico che si svolgono in periodi diversi da quelli stabiliti nel comma precedente sono oggetto di autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

2.3.3. Spazzamento aree mercatali

1. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.
2. Per lo svolgimento dello spazzamento meccanico delle aree mercatali in orari diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

2.3.4. Attività di igiene del suolo e raccolta rifiuti

1. Le attività di igiene del suolo (spazzamento strade, raccolta e compatta-

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- mento rifiuti solidi urbani) sono consentite dalle ore 6:00 alle ore 22:00.
2. Per lo svolgimento delle attività di igiene del suolo in orari diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune, secondo le modalità descritte del presente Regolamento.

3. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

3.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Al Capitolo 3 sono regolamentate le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, di seguito elencate in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni, ecc.), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

3.2. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA: GENERALITÀ

1. Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, ecc.
2. Le attività a carattere temporaneo ovvero mobile che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate, a seconda del tipo di attività, come riportato di seguito:
 - a) senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente secondo il modello riportato in Allegato, eventualmente integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.
3. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune può prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale, atti a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli stru-

menti musicali, limitazioni temporali e di livello sonoro, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

4. Nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, il Comune può richiedere che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
6. Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
7. Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

3.3. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

1. Tutte le attività di cui al Capitolo 3 del presente Regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
2. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle attività.
4. Le richieste di autorizzazione in deroga si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 20 giorni lavorativi dalla data di pre-

sentazione della stessa.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate in Appendice del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

3.4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.
3. Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.).

3.5. LIMITI DEROGABILI E REVOCHE

1. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.
2. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.
3. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98. In casi particolari, per esempio quando il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori

- limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
4. Per le manifestazioni di cui al Capitolo 3, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.
 5. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
 6. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
 7. I soggetti titolari delle autorizzazioni in deroga relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.
 8. Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
 9. Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

3.6. ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle attività di cui al Capitolo 3 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle 6:00 alle ore 24:00 e dalle 0:00 alle 1:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco riportato in Appendice possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui al Capitolo 3 per un massimo di 16 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco riportato in Appendice possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui al Capitolo 3 per un massimo di 5 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Le generiche attività di cui al Capitolo 3 esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni, ecc. possono essere autorizzate per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente Paragrafo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

3.7. LOCALIZZAZIONE DEI SITI

1. Le attività di cui al Capitolo 3 per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i "*Criteri e linee guida regionali per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 16/07*" ed espressamente riportati in

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Appendice del presente Regolamento.

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° maggio.
3. Le attività di cui al Capitolo 3 possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1, con le modalità indicate nel presente Regolamento.

4. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

4.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. In questo Capitolo 4 vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

4.2. AUTORIZZAZIONI PER CANTIERI EDILI, STRADALI, INDUSTRIALI

1. Le generiche attività di qualsiasi durata di cui al Capitolo 4 per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui al Capitolo 4 può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le generiche attività di cui al Capitolo 4, per le quali la normativa acustica non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti a seguito di richiesta, ai sensi del presente Regolamento.
4. Le generiche attività di cui al Capitolo 4, per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.
5. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 15.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dal lunedì al venerdì, e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16/03/98.
6. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indica-

- zioni riportate in Appendice del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui tale documentazione non è esplicitamente prevista.
7. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.
 8. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
 9. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui al Capitolo 4 devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

4.3. AUTORIZZAZIONI PER LAVORI EDILI IN EDIFICI ESISTENTI

1. I lavori edili di cui al Capitolo 4, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19:00 nei giorni feriali (lunedì-venerdì), si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta, se viene previsto il superamento dei limiti succitati.
2. I lavori edili di cui al Capitolo 4, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività che si svolgono tra le ore 08:00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19:00 nei giorni feriali (lunedì-venerdì), si intendono

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

autorizzate anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;

- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta, se viene previsto il superamento dei limiti succitati.

4.4. LIMITI SONORI E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Per le attività di cui al Capitolo 4 i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, sono riepilogati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente prospetto:

| Giorno della settimana | Fascia oraria | Livello sonoro [dB(A)] | Durata rilievo |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| Giorni feriali | 08:00 - 12:00 e 14:00 - 19:00 | 75 | Su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria indicata |
| | 12:00 - 14:00 | 70 | Su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria indicata |
| | 08:00 - 19:00 | 70 | Livello mediato sull'intera fascia oraria indicata |
| | 19:00 - 08:00 | 65 | Su qualsiasi intervallo di 15 min. nella fascia oraria indicata |
| | 19:00 - 08:00 | 65 | Livello mediato sull'intera fascia oraria indicata |
| Giorni pre-festivi e festivi | 08:00 - 12:00 | 75 | Su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria indicata |
| | 12:00 - 14:00 | 70 | Su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria indicata |

2. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o di altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

3. Per i lavori edili di cui al Capitolo 4 eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.
4. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cui al Capitolo 4 con limiti ed orari differenti da quelli indicati, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'ente di controllo.
5. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta, nel caso di lavorazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

4.5. CASI PARTICOLARI ED EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ecc.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al Capitolo 4 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

5. PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE

5.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. In questo Capitolo 5 vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
2. Le sorgenti sonore e le attività relative al Capitolo 5 sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
 - a) dehor;
 - b) dispositivi di allarme o antifurto;
 - c) campane e simili;
 - d) rumore interno alle abitazioni.

5.2. REGOLAMENTAZIONE

5.2.1. Dehor

1. Le attività di cui al Paragrafo 5.1, comma 2, lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - b) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta, se viene previsto il superamento dei limiti;
 - c) se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti.

5.2.2. Dispositivi di allarme o antifurto

1. I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.
2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabi-

limenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

5.2.3. Campane, gong e simili

Relativamente all'uso di gong, campane, megafoni o impianti elettroacustici posti all'esterno, sia mobili sia posti su strutture fisse o semi-permanenti, vanno rispettate le seguenti prescrizioni.

1. L'uso delle campane, megafoni o impianti elettroacustici a fini del solo culto, è permesso limitatamente alle principali funzioni religiose, ovvero a battesimi, matrimoni e funerali. La durata dell'utilizzo dei dispositivi di cui sopra non potrà essere superiore ai cinque minuti consecutivi, e tra la fine dell'utilizzo di tali dispositivi e l'inizio dell'utilizzo successivo dovranno intercorrere almeno 60 minuti.
2. L'uso di gong, campane, megafoni o impianti elettroacustici a fini di altro culto, sottosta ai limiti del vigente piano di classificazione acustica.
3. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per ogni tipo di attività (legate al culto o meno) devono in ogni caso limitare i periodi di funzionamento dalle ore 8:00 alle ore 20:00, in quanto sorgenti specificatamente indirizzate alla creazione di segnali di attenzione che interessano l'intero territorio.
4. Altre finalità, quali manifestazioni non di culto, per segnalazione oraria o periodica (anche non legata ad attività di culto) e spettacoli (intesi ad esempio come giochi di campane) sono invece soggette ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica. In particolare i rintocchi orari o periodici sono rumori che comportano penalizzazione sia per le caratteristiche impulsive sia per le componenti tonali, e vanno pertanto evitati.

5.2.4. Rumore interno alle abitazioni

1. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
2. Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00, previa adozione

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

6. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

6.1. TRASPORTO STRADALE

6.1.1. Riferimenti normativi

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 447/95”.
2. I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 sono riportati in Appendice.

6.1.2. Limiti, pianificazione e risanamento

1. Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo “A”, “B”, “C” e “D” e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo “E” ed “F” esistenti o di nuova realizzazione pari a:
 - a) 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno per gli altri ricettori;
 - b) 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno per scuole, ospedali, case di cura e riposo;
 - c) integrando quanto già predisposto con l’adozione del Piano di Classificazione Acustica (cfr. Appendice).
2. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al DM 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
3. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/04. Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
4. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/04, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico (cfr. Appendice).

6.1.3. Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f) della L.447/95 e dell'articolo 20, comma 5, lettera a) della L.R. 16/2007, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

6.2. TRASPORTO FERROVIARIO

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
2. I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono riportati in Appendice.

6.3. TRASPORTO AEREO

1. La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto aereo è quella disposta dai seguenti decreti:
 - a) D.M.A. del 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
 - b) D.P.R. n.496 del 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
 - c) D.M.A. del 20/05/99 "Criteri per la progettazione dei sistemi monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
 - d) D.P.R. n.476 del 09/11/99 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni";
 - e) D.M.A. del 03/12/99 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";
 - f) D.lgs. n.13 del 17/01/05 "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari".
2. I valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo sono riportati in Ap-

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

pendice.

3. I voli di emergenza e relativi decolli e atterraggi fuori dagli aeroporti, eliporti o aviosuperfici, si intendono sempre autorizzati anche in deroga ai limiti, senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, ecc.

7. PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

7.1. STRUMENTI URBANISTICI PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

7.1.1. Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 23 della L.R. 16/2007.
3. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità (cfr. Appendice).
4. Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

7.1.2. Modifiche e revisioni del Piano

1. Si definisce “modifica” del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi comunali e sovracomunali.
2. Si definisce “revisione” del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale conseguente a varianti di strumenti urbanistici o a piani e programmi comunali e sovracomunali.
3. Le modifiche e le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri regionali, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
4. Le varianti del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, secondo le procedure di cui all'art. 23 della L.R. 16/2007.

7.1.3. Verifica di Compatibilità

1. La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi comunali e

- sovracomunali rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
2. La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri regionali.
 3. Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi comunali e sovracomunali rispetto ai quali è necessaria una Verifica di Compatibilità sono i seguenti:
 - a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale.
 4. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
 5. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.
 6. In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

7.2. RILASCIO PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

1. Il presente Paragrafo 7.2 definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti (cfr. Appendice):
 - a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività;

- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico, da allegarsi ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti;
 - c) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici;
 - d) Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
2. La documentazione previsionale di cui al comma 1 deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 4. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ente di controllo, la documentazione di cui al comma 1, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
 5. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ente di controllo, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E REVISIONE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale per 30 giorni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Capitolo V del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

8.2. DISCIPLINA DEI CONTROLLI

8.2.1. Aspetti generali

1. Il comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

8.2.2. Segnalazione esposti

1. Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
2. L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Tecnico, che ne informa l'Ufficio di Polizia Municipale.

8.2.3. Provvedimenti restrittivi

1. Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

2. Qualora sia ritenuto opportuno, il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
3. Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

8.3. SANZIONI

1. Al presente Regolamento si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della L.447/95.
2. È fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

9. APPENDICE A: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

9.1. ASPETTI GENERALI

1. Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

9.2. DEFINIZIONI

1. Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.
2. Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
3. Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
4. Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

9.3. CLASSI ACUSTICHE

1. Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:
 - a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente

da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- c) **CLASSE III** - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- d) **CLASSE IV** - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e) **CLASSE V** - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) **CLASSE VI** - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

9.4. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano Comunale di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.
2. Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a TR, si confronta con il valore limite di emissione.
3. La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.
4. Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovverosia nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

modi:

- a) qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;
 - b) qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").
5. I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| <i>Classe</i> | <i>Tipologia area</i> | <i>Periodo diurno (06-22) [dB(A)]</i> | <i>Periodo notturno (22-06) [dB(A)]</i> |
|---------------|------------------------------|---|---|
| I | Particolarmente protetta | 45 | 35 |
| II | Prevalentemente residenziale | 50 | 40 |
| III | Tipo misto | 55 | 45 |
| IV | Intensa attività umana | 60 | 50 |
| V | Prevalentemente industriale | 65 | 55 |
| VI | Esclusivamente industriale | 65 | 65 |

6. Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.
7. Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.
8. Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
 - a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, ecc.).

9.5. VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

1. I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.
2. Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.
3. La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.
4. Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.
5. I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| <i>Classe</i> | <i>Tipologia area</i> | <i>Periodo diurno (06-22) [dB(A)]</i> | <i>Periodo notturno (22-06) [dB(A)]</i> |
|---------------|------------------------------|---|---|
| I | Particolarmente protetta | 50 | 40 |
| II | Prevalentemente residenziale | 55 | 45 |
| III | Tipo misto | 60 | 50 |
| IV | Intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | Prevalentemente industriale | 70 | 60 |
| VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 |

6. Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:
 - a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
 - b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motori-

stiche di prova, ecc.).

7. I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

9.6. VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

1. I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.
2. Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
3. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.
4. Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.
5. I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

| <i>Periodo di riferimento</i> | <i>Condizioni di misura</i> | <i>Valore minimo di rumore ambientale*</i> | <i>Valore limite</i> |
|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Periodo diurno (6 - 22) | Finestre aperte | 50 dB(A) | 5 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 35 dB(A) | |
| Periodo notturno (22 - 6) | Finestre aperte | 40 dB(A) | 3 dB(A) |
| | Finestre chiuse | 25 dB(A) | |

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una

delle condizioni di cui sopra.

6. I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:
 - a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - b) aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI della zonizzazione acustica);
 - c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”;
 - d) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
 - f) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

9.7. VALORI DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
2. I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
3. se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
4. se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.
5. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
6. Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 30 della L.R.16/07.
7. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura

concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

8. Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

9.8. VALORI DI QUALITÀ

1. I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.
2. I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

| Classe | Tipologia area | Periodo diurno (06-22) [dB(A)] | Periodo notturno (22-06) [dB(A)] |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| I | Particolarmente protetta | 47 | 37 |
| II | Prevalentemente residenziale | 52 | 42 |
| III | Tipo misto | 57 | 47 |
| IV | Intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | Prevalentemente industriale | 67 | 57 |
| VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 |

3. I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverossia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.
4. Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

9.9. RILIEVI STRUMENTALI E FATTORI CORRETTIVI

1. Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto

- specificato nel D.M.A. 16/03/98.
2. Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.
 3. L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98:
 - a) I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:
 - b) componenti impulsive KI;
 - c) componenti tonali KT;
 - d) componenti tonali di bassa frequenza KB.

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.
 4. Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al comma precedente sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.
 5. Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

9.10. REQUISITI ACUSTICI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servizi a funzionamento discontinuo | 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow |
| Servizi a funzionamento continuo | 25 dB(A) L_{Aeq} |

9.11. REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI

1. Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

| <i>Categorie di edificio</i> | L_{ASmax} | L_{Aeq} |
|--|-------------|-----------|
| Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili | 35 | 25 |
| Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili | 35 | 35 |
| Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili | 35 | 25 |
| Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili | 35 | 35 |

9.12. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DEI LORO COMPONENTI

1. Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

| <i>Categorie di edificio</i> | R'_w (*) | $D_{2m,nT,w}$ | $L'_{n,w}$ |
|--|------------|---------------|------------|
| Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili | 55 | 45 | 58 |
| Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili | 50 | 40 | 63 |
| Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili | 50 | 48 | 58 |
| Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili | 50 | 42 | 55 |

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al D.P.C.M. 05/12/97.

9.13. VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE

1. Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

| Tipo di strada (secondo Codice della Strada) | Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza [m] | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|---|---|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Notturmo [dB(A)] |
| A – autostrada | - | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| B – extraurbana principale | - | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | C _a (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | C _b (tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | D _a (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | D _b (tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | - | 30 | 50 | 40 | 55** | 45** |
| | | | | | 60** | 50** |
| | | | | | 65** | 55** |
| F – locale | - | 30 | 50 | 40 | 55** | 45** |
| | | | | | 60** | 50** |
| | | | | | 65** | 55** |

* per le scuole vale il solo limite diurno

** per le infrastrutture di trasporto di classe “E” ed “F”, i limiti acustici sono definiti in base alla classe acustica più rappresentativa delle unità territoriali prospicienti il tronco stradale omogeneo, ai sensi della DGR n.463/2009

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

2. Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

| <i>Tipo di strada (secondo Codice della Strada)</i> | <i>Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)</i> | <i>Ampiezza fascia di pertinenza [m]</i> | <i>Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo</i> | | <i>Altri ricettori</i> | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | <i>Diurno [dB(A)]</i> | <i>Nottur- no [dB(A)]</i> | <i>Diurno [dB(A)]</i> | <i>Nottur- no [dB(A)]</i> |
| A – autostrada | - | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| B – extraurbana principale | - | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| C – extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| D – urbana di scorrimento | - | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E – urbana di quartiere | - | 30 | 50 | 40 | 55** | 45** |
| | | | | | 60** | 50** |
| | | | | | 65** | 55** |
| F – locale | - | 30 | 50 | 40 | 55** | 45** |
| | | | | | 60** | 50** |
| | | | | | 65** | 55** |

* per le scuole vale il solo limite diurno

** per le infrastrutture di trasporto di classe “E” ed “F”, i limiti acustici sono definiti in base alla classe acustica più rappresentativa delle unità territoriali prospicienti il tronco stradale omogeneo, ai sensi della DGR n.463/2009

3. Qualora i valori limite di cui ai commi precedenti, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. I valori di cui al comma precedente sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

9.14. VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO

1. Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

| Tipo di infrastruttura | Velocità di progetto | Ampiezza fascia di pertinenza [m] | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Diurno [dB(A)] | Nottur-no [dB(A)] | Diurno [dB(A)] | Nottur-no [dB(A)] |
| Esistente | - | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| Di nuova realizzazione | Non superiore a 200 km/h | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 (fascia B) | | | 65 | 55 |
| | Superiore a 200 km/h | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |

*per le scuole vale il solo limite diurno

2. Qualora i valori limite di cui al comma precedente, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma precedente sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

9.15. VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO AEREO

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.M.A. 31/10/97, i valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo sono i seguenti:

| <i>Aree dell'intorno aeroportuale</i> | <i>$L_{VA} [dB(A)]$</i> |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Zone esterne | $L_{VA} \leq 60$ |
| Zona A | $60 < L_{VA} \leq 65$ |
| Zona B | $65 < L_{VA} \leq 75$ |
| Zona C | $L_{VA} > 75$ |

2. Per la definizione del parametro L_{VA} , delle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale e delle relative tecniche di misura si rimanda al D.M.A. 31/10/97.

10. APPENDICE B:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

10.1. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN AMBITO DELLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
VALUTAZIONE D'INCIDENZA O SU RICHIESTA DEI
COMUNI

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 43/90 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del DGR 0245/96/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/92 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

10.2. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA e per il quale può porre a carico del soggetto richiedente le spese:
 - a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad

- attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
 - c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

10.3. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - i.aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - ii.strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/92 e succ. mod.;
 - iii.discoteche;
 - iv.circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - v.impianti sportivi e ricreativi;
 - vi.ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
2. Per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
 - a) per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C", definite dal D.M. 31/10/1997;
 - b) per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - c) per le strada di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno delle prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004;
 - d) per le discoteche all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - e) per i circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6,

- comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
- f) per gli impianti sportivi e ricreativi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
- g) per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998.
3. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.
4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995, devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico se espressamente richiesto dal Comune.

10.4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del DPCM 05/12/1997.
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 05/12/1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

11. APPENDICE C: PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

11.1. ASPETTI GENERALI

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 23 della L.R. 16/07 e relativi decreti attuativi (DGR 463/09: "Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della 23 della L.R. 16/07").
2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche sono definite ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
3. Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

11.2. ADOZIONE E APPROVAZIONE DELLA PCCA

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:
 - a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
 - b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
 - c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente

competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

11.3. MODIFICHE E REVISIONI DELLA PCCA

1. Si definiscono “modifica” e “revisione” del Piano Comunale di Classificazione Acustica la variazione della suddivisione del territorio comunale dipendente o indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi comunali e sovracomunali.
2. Le modifiche e le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella DGR 463/09, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro continuo equivalente.
3. Le modifiche e le revisioni del Piano Comunale di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 23 della L.R. 16/07.

11.4. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Qualora il Piano Comunale di Classificazione Acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).
3. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.
4. La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi comunali e sovracomunali.
5. La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al comma 4, rispettino quanto stabilito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica. La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte ad evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche. Nel caso in cui la Verifica di Compatibilità evi-

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

denzi una difformità con quanto stabilito nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

6. La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 4.
7. La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
8. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.

12. APPENDICE D: PIANI DI RISANAMENTO

12.1. PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Il Comune approva il Piano Comunale di Risanamento Acustico:
 - a. qualora nel quadro del Piano Comunale di Classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
 - b. qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal D.P.C.M. 14/11/97.
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della L.447/95.
5. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
6. L'elaborazione dei Piani Comunali di Risanamento Acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti che l'Amministrazione regionale può concedere.

12.2. PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano Aziendale di Risanamento Acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
3. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

ricondere i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.

4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.

13. APPENDICE E: ELENCO AREE DESTINATE A SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO/MOBILE/ALL'APERTO

- a. Le aree destinate allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo/mobile/all'aperto e riferite al Capitolo 3 del presente regolamento sono quelle indicate qui di seguito:

| Area | Nome | UT di pertinenza | Descrizione |
|------|---|--|--|
| 1 | Parcheggio Via Trieste | 856;921 | L'area del parcheggio è circondata dalla classe III con limiti tipici delle aree residenziali. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. Si osserva che i recettori limitrofi all'area di svolgimento delle manifestazioni, sono in classe III, pertanto non si considerano essere particolarmente a rischio nonostante in caso e durante la manifestazione possano esserci superamenti dei limiti di zona. In ogni caso, attenzione va posta alle prospicienti abitazioni di via S. Barbara e via dei Carpentieri. |
| 2 | Parcheggio Via Cesare Battisti e Via Alessandro Manzoni | 1053;1151; 1152;1154; 1270;1271; 1278 | L'area del parcheggio risulta contornata da UT di classe IV con limiti elevati tipici del centro urbano, pertanto i recettori circostanti non si considerano particolarmente a rischio, nonostante in caso e durante la manifestazione possano esserci superamenti dei limiti di zona. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. |
| 3 | Piazza Guglielmo Marconi | 1306 | La piazza risulta contornata da UT di classe IV con limiti elevati tipici del centro urbano, pertanto i recettori circostanti non si considerano particolarmente a rischio, nonostante in caso e durante la manifestazione possano esserci superamenti dei limiti di zona. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. |
| 4 | Parcheggio intersezione SP14 e Riva de Amicis | 705;707 | L'area individuata risulta in parte in classe III e in parte in classe IV. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. Si osserva quindi che i recettori limitrofi all'area di svolgimento delle manifestazioni non risultano particolarmente a rischio nel caso durante le manifestazioni ci siano dei superamenti dei limiti di zona. |

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 5 | Piazzale Via Roma | - | Il piazzale risulta contornato da UT di classe IV con limiti elevati tipici del centro urbano, pertanto i recettori circostanti non si considerano particolarmente a rischio, nonostante in caso e durante la manifestazione possano esserci superamenti dei limiti di zona. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. |
| 6 | Piazzale Foschiatti (autostazione) | 835 | Il piazzale risulta contornato da UT di classe IV con limiti elevati tipici del centro urbano. Sono previsti concerti non di grandi dimensioni e piccole esposizioni e mercatino, oltre a manifestazioni e sfilate. Si osserva quindi che i recettori limitrofi all'area di svolgimento delle manifestazioni non risultano particolarmente a rischio nel caso durante le manifestazioni ci siano dei superamenti dei limiti di zona. |

14. APPENDICE F: FAC-SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEROGA

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI

**Al Comando Polizia Municipale
del Comune di Muggia**

Il sottoscritto, nato a
il, residente in, in qualifica
di titolare/rappresentante legale della, con sede
sociale in, relativamente alla propria manifestazione che si terrà
in
.....
.....

DICHIARA

che

- Il rumore è causato da (indicare le apparecchiature utilizzate con breve descrizione delle caratteristiche tecniche):.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- La manifestazione si svolgerà nei giorni
- dalle ore alle ore

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle indicazioni sopra riportate. A tal fine dichiara di ricadere nel caso..... indicato nell'allegato 1 e di allegare la documentazione di cui al puntodello stesso allegato.

Data

FIRMA

.....

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI

ALLEGATO 1

| | | |
|----------------------|---|--|
| Caso A | | attività in area destinata ad attività temporanea rumorosa – Capitolo 3 regolamento comunale |
| <i>Orario:</i> tutti | e | <i>Limiti:</i> esternamente all'area coincidente con i limiti di zona misurato in prossimità dei ricettori presenti. Esclusione del criterio differenziale. |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Caso B | | attività in area destinata ad attività temporanea rumorosa – Capitolo 3 regolamento comunale |
| <i>Orario:</i> tutti | e | <i>Limiti:</i> 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Esclusione del criterio differenziale. |

| | | |
|---|---|---|
| Caso C | | deroga semplificata – Capitolo 3 del Regolamento Comunale |
| <i>Orario:</i> dalle ore 10.00 alle ore 24.00. <i>giorni:</i> da 1 a 3 | e | <i>Limiti:</i> 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Esclusione del criterio differenziale. |

| | | |
|--|---|---|
| Caso D | | deroga semplificata – Capitolo 3 del Regolamento Comunale |
| <i>Orario:</i> dalle ore 10.00 alle ore 24.00. <i>giorni:</i> da 3 a 30 | e | <i>Limiti:</i> 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Esclusione del criterio differenziale. |

| | | |
|--------------------------------|-----|--|
| Caso E | | deroga non semplificata – Capitolo 3 del Regolamento Comunale |
| <i>Orario:</i> oltre le 24.00. | e/o | Livelli superiori ai limiti fissati per la deroga semplificata. |

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Caso A:

I richiedenti l'uso dell'area destinata ad attività temporanea rumorosa dovranno presentare la seguente documentazione:

- Relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata (rispetto dei limiti fissati dal Piano di Classificazione al confine dell'area stessa e Capitolo 3 del Regolamento comunale) e contenente un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la limitazione del disturbo.

La presentazione della domanda di autorizzazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Caso B:

Per un periodo complessivo da 1 a 3 giorni documentazione di cui al caso C, per un periodo complessivo compreso tra 4 e 30 giorni documentazione di cui al caso D.

La presentazione della domanda di autorizzazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Caso C:

- 1) una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- 2) elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- 3) indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- 4) orari cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

La presentazione della domanda di autorizzazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Caso D:

Relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi della Legge n.447/1995, contenente:

- 1) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- 2) una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- 3) l'elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- 4) il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- 5) orari cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

La presentazione della domanda di autorizzazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Caso E

In questo caso la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi della Legge n.447/1995 che contenga:

- 1) una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione;
- 2) il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- 3) elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- 4) il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi;
- 5) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 6) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

La relazione dovrà definire:

- 1) la durata della manifestazione;
- 2) l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
- 3) limiti richiesti e la loro motivazione.

La presentazione della domanda di autorizzazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.